

45840-18

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIA VESSICHELLI  
CARLO ZAZA  
EDUARDO DE GREGORIO  
ROSA PEZZULLO  
MATILDE BRANCACCIO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1560/2018

CC - 14/06/2018

R.G.N. 19663/2018

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

MANGANARO PASQUALE nato a MELITO DI PORTO SALVO il 06/10/1967

avverso l'ordinanza del 12/03/2018 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA

Svolge la relazione il Cons. BRANCACCIO

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilit  del ricorso.

udito il difensore *av. Mario P. Puchineri*

Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso.

*AB*

## RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, datato 12.3.2018 e depositato il 11.4.2018, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza cautelare di custodia in carcere emessa nei confronti di Manganaro Pasquale per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, con riferimento al sodalizio conosciuto come *'ndrangheta*, nella sua aggregazione locale denominata "società di Melito Porto Salvo", con il ruolo di fornire stabile contributo alla conservazione ed al rafforzamento della cosca denominata "Iamonte", svolgendo, mediante le funzioni di infermiere del reparto di infermeria della casa circondariale di Reggio Calabria "Panzerà", compiti di messaggero della cosca mafiosa, adoperandosi per far entrare all'interno dell'istituto penitenziario oggetti personali destinati ai componenti del sodalizio ivi detenuti, senza l'osservanza delle disposizioni specifiche in merito, nonché partecipando a riunioni ed incontri con esponente di altre cosche reggine.

I fatti contestati all'imputato hanno ad oggetto, secondo la contestazione, reati commessi in Reggio Calabria, Melito di Porto Salvo e zone limitrofe in epoca antecedente e prossima al febbraio 2015, con condotta perdurante.

2. L'indagato, mediante il proprio difensore, avv. Punturieri, propone ricorso avverso l'ordinanza del riesame predetta deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo si rappresenta il vizio di mancanza di motivazione, in realtà solo apparente per l'utilizzo della tecnica espositiva cd. del "copia-incolla" dalla ordinanza genetica, che nasconde, malcelandola, una valutazione solo apparente della posizione del ricorrente come partecipe della associazione mafiosa oggetto della contestazione.

In particolare, si rappresenta che l'ordinanza del riesame riprodurrebbe alcune parti di quella del GIP, a sua volta basata sulla richiesta del pubblico ministero, intervallandole con argomentazioni di ordine generale sulla giurisprudenza di legittimità in materia di poteri del giudice del riesame ed in tema di esigenze cautelari presuntive per i reati mafiosi, nonché con sintetiche valutazioni in risposta alle obiezioni difensive.

Mancherebbe un reale esame critico delle ragioni di riesame.

Si deduce, altresì, una serie di argomenti di fatto che, nell'analizzare gli elementi indiziari utilizzati nel provvedimento cautelare, smentiscono la ricostruzione dei giudici: meri sospetti sarebbero divenuti indizi quanto ai passaggi dai quali si risale alla condotta di ausilio ai componenti della cosca (in particolare Iamonte Antonio e Rosaci Quinto Antonio), detenuti nel carcere dove lavora il ricorrente.

Ciò vale per l'elemento del tempo trascorso dal ricorrente dedicandosi alle cure dei due affiliati detenuti, descritto nella relazione di servizio del 14.2.2015 come consistente, e vale anche per il travisamento di alcune conversazioni tratte dall'attività di

intercettazione telefonica svolta nel corso delle indagini a carico anche del ricorrente, conversazioni il cui contenuto – si dice – non sarebbe affatto quello tratto dai giudici cautelari e veicolato nell'accusa di essere sostanzialmente un emissario ed un tramite della cosca con i suoi componenti in carcere.

Infine, si contesta che i soli rapporti del ricorrente con alcuni soggetti legati al sodalizio calabrese (Giuffrè Antonio e Prestopino) - accertamento derivante anch'esso principalmente dalle intercettazioni – abbiano di per sé un significato di intraneità alla cosca.

Gli elementi a carico del ricorrente per il reato di partecipazione mafiosa, pertanto, si presentano scarni, contraddittori e forieri di letture alternative, oltre che aspecifici riguardo ai compiti ed al ruolo effettivamente affidati a Manganaro.

Inoltre, anche se si ritenessero sufficienti, detti elementi sarebbero pur sempre prova di un ausilio fornito non già alla associazione in quanto tale, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la prova della partecipazione mafiosa, bensì a taluni dei suoi appartenenti, sia pure di spicco.

Si propongono, altresì, una serie di passaggi motivazionali basati sostanzialmente sull'analisi della giurisprudenza di questa Corte in relazione ai caratteri necessari per configurare il reato di partecipazione all'associazione mafiosa, concludendo per la loro insussistenza nel caso di specie, come pure per l'insussistenza di quelli che configurerebbero la diversa ipotesi di concorso esterno nel reato associativo, sulla cui eventuale derubricazione la difesa assume di aver proposto specifico riesame.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso si deduce omessa e illogica motivazione, nonché violazione di legge, in riferimento all'art. 275 cod. proc. pen. ed alle rilevate esigenze cautelari, argomentate in maniera del tutto generica.

In particolare, si fa notare che la giurisprudenza di legittimità citata è relativa al differente regime presuntivo di configurabilità delle esigenze cautelari per le mafie "storiche" (in relazione alle quali è necessaria, a vincere la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, che sia dimostrato un recesso dell'indagato dalla consorterìa criminale), rispetto a quelle che tali non sono, non si abbina all'organizzazione mafiosa oggetto del procedimento, che non rientrerebbe, per la sua struttura, nel novero della "mafia storica".

Inoltre, tale distinzione non tiene conto del diverso orientamento secondo cui l'attualità del pericolo di reiterazione del reato è requisito che oggi (a seguito della riforma attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47) il legislatore riferisce anche ai reati per i quali vige il criterio presuntivo cautelare di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

#### **RITENUTO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, nonché, in parte, versato in fatto.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato quanto alla deduzione relativa alla mancanza di autonoma motivazione, dovuta all'utilizzo della tecnica cd. del "copia-incolla" da parte non soltanto del giudice dell'ordinanza genetica, ma anche del Riesame, che, con il provvedimento impugnato, si sarebbe limitato a recepire acriticamente alcuni, principali passaggi motivazionali del titolo custodiale emesso dal GIP.

Ed invece, la lettura del provvedimento impugnato non evidenzia alcuna carenza motivazionale, bensì soltanto una tecnica espositiva, basata sul richiamo di consistenti brani dell'ordinanza genetica, che è di uso comune e sicuramente legittimo, qualora dalla stessa motivazione sia chiaramente evincibile il percorso di ragionamento autonomo seguito dal giudice per analizzare, come nel caso di specie, le ragioni difensive esposte con l'impugnazione.

Ebbene, pur volendo ampliare il ragionamento sino alla verifica della sussistenza del necessario requisito della *autonoma valutazione*, espressamente richiesta dal legislatore anche per i provvedimenti emessi in sede di riesame, e benché tale argomento possa soltanto arguirsi dalle deduzioni difensive che non ne fanno esplicita menzione, deve rammentarsi come l'obbligo di legge sia ritenuto pacificamente compatibile con la tecnica di motivazione *per relationem* purché si dia conto dell'esame critico degli elementi richiamati e delle ragioni per cui li si ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 3, n. 35296 del 14/4/2016, Elezi, Rv. 268113; Sez. 2, n. 5497 del 29/1/2016, Pellegrino, Rv. 266336), non essendo previsto, peraltro, alcun obbligo di riscrittura originale collegato a quello di autonoma valutazione (Sez. 5, n. 11922 del 2/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428).

Nel caso di specie, il provvedimento del Riesame ha manifestato in più aspetti le proprie argomentazioni autonome e distinte da quelle del giudice dell'ordinanza genetica e, dunque, diventa irrilevante l'utilizzo del richiamo a brani di ricostruzione fattuale del quadro indiziario tratti dal primo provvedimento.

Inoltre, è evidente come il motivo di ricorso proposto non chiarisca specificamente quali siano i punti dei quali si duole il ricorrente con riferimento alla reiterazione, nel provvedimento impugnato, delle argomentazioni del primo giudice, sicché esso incorre in una ulteriore ragione di inammissibilità, dovendosi ribadire, nel caso di specie, una recente affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riesame dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza. In applicazione del principio, pertanto, sarà inammissibile il ricorso che si dolga unicamente della tecnica di redazione della motivazione in sé considerata, perché effettuata con il cd. copia ed incolla (in tal senso, Sez. 1, n. 8676 del 15/1/2018, Falduto, Rv. 272628).

2.1. Anche le ulteriori deduzioni difensive proposte nel primo motivo di ricorso devono ritenersi inammissibili in quanto adducono ragioni prevalentemente di fatto, oltre che manifestamente infondate, sulle quali è opinione consolidata che la Corte di legittimità non può pronunciarsi (*ex multis*, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, Di Francesco, Rv. 205621 e, tra le più recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568; nonché, vedi Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Si chiede al Collegio di ricostruire alternativamente la vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). D'altro canto, la richiesta di rivalutare la ricostruzione del quadro indiziario alla base del provvedimento cautelare (genetico e del riesame) è inammissibile, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, poiché è stato più volte affermato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione del riesame, mentre deve rilevarsi l'inammissibilità della richiesta di rivedere le circostanze di fatto relative alla ricostruzione dell'intero quadro indiziario che ha portato ad individuare il ricorrente come soggetto partecipe della cosca calabrese mafiosa, oggetto di una indagine complessa, che evidenzia molteplici fonti di prova, delle quali si dà ampiamente conto nel provvedimento impugnato.

Del resto, non è in dubbio che offrire ausilio costante di "messaggero" del clan, in un ruolo strategicamente importante quale può essere quello di infermiere in un carcere "sensibile" (quello di Reggio Calabria), vicino territorialmente all'operatività del sodalizio e dei suoi associati ivi ristretti, possa configurare – in presenza del necessario

quadro di gravità indiziaria – la condotta di partecipe nel delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen.

Le Sezioni Unite nel 2005 e la giurisprudenza conforme successiva hanno, infatti, da tempo costruito la figura giuridica del partecipe dell'associazione mafiosa, distinguendola dal concorrente esterno, in termini perfettamente compatibili con la configurabilità del ruolo in capo al ricorrente, sottolineando come al primo sia riferibile un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670). Secondo le Sezioni Unite, la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la "appartenenza" (il ruolo del partecipe, dunque), purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione.

In tale ricostruzione "a maglie larghe" quanto alle manifestazioni molteplici nelle quali si può esplicitare la partecipazione mafiosa, la giurisprudenza di legittimità ha fatto rientrare la permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione a porre in essere attività delittuose, anche di bassa manovalanza (Sez. 5, n. 48676 del 14/5/2014, Calce, Rv. 261909), giungendo a ritenere che non sia necessario catalogare in un ruolo stabile e predefinito la condotta del singolo associato, poichè il sodalizio mafioso è una realtà dinamica, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale ed all'evoluzione dei rapporti interni tra gli aderenti, sicchè le forme di "partecipazione" possono essere le più diverse e addirittura assumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana o lavorativa (Sez. 5, n. 6882 del 6/11/2015, dep. 2016, Caccamo, Rv. 266064) e conferendo rilievo alle "frequentazioni" stabili con mafiosi, in presenza di determinate condizioni di riscontro (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 31541 del 30/5/2017, Abbamundo, Rv. 270468).

Né può essere accolta l'obiezione difensiva secondo cui la condotta sarebbe meramente di ausilio ad alcuni degli associati, sia pure di spicco, e, pertanto, non sarebbe idonea a configurare la partecipazione mafiosa a carico del ricorrente, essendo evidente che essa si sia risolta non già nel reato di favoreggiamento (magari aggravato dall'art. 7 del d. lgs. n. 152 del 1991) bensì in una vera e propria partecipazione stabile,

manifestatasi nell'essere il ricorrente un punto di riferimento del clan all'interno della casa circondariale, posizione che lo ha reso senza dubbio essenziale a numerose attività del sodalizio in frangenti particolarmente critici quali quelli di detenzione di suoi componenti, anche importanti.

3. Il secondo motivo si sviluppa intorno all'obiezione della mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari, date per presunte ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza alcuna valutazione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, oggi necessario anche per i reati a caratterizzazione mafiosa indicati nella predetta disposizione. Si obietta ancora della inconfigurabilità, nel caso di specie, di una ipotesi di sodalizio riconducibile alle cd. mafie storiche, per le quali la giurisprudenza di legittimità individua parametri di valutazione presuntivi più rigidi quanto alla sussistenza del rischio di recidiva nel reato.

Ebbene, il Tribunale del Riesame ha correttamente valutato il profilo delle esigenze cautelari, ritenendo, da un lato, la attualità del pericolo, traendola anche dalla considerazione della vicinanza dei fatti all'applicazione della misura custodiale, immediatamente percepibile anche senza che vi sia specifico cenno motivazionale, e, dall'altro, valutando non superata la presunzione relativa di sussistenza del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Quanto a quest'ultimo aspetto, del tutto coerentemente e logicamente, il Tribunale si è soffermato sul dato della mancata dimostrazione della rescissione dei rapporti dell'indagato con la cosca di appartenenza, giacché tali legami ne connotano il profilo criminale in senso oggettivo e soggettivo, evidenziando la stabilità della disponibilità dimostrata al gruppo criminale ed alle sue esigenze ed illuminano la valutazione circa il pericolo che il ricorrente si presti ancora a delinquere nell'interesse del sodalizio.

Adottando tale impostazione, il provvedimento impugnato si è adeguato alla giurisprudenza di legittimità maggioritaria sul tema, che il Collegio ritiene, altresì, condivisibile.

Deve rammentarsi, infatti, che in merito coesistono due orientamenti, espressione di due differenti sensibilità quanto alla valutazione del requisito dell'attualità per i delitti a pericolosità cd. presunta, previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Secondo una prima e più condivisibile tesi la presunzione relativa di pericolosità sociale per il partecipe ad associazione mafiosa, di cui all'attuale dettato dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicchè, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Coccio, Rv. 270062; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv.

268726; Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265986; Sez. 5, n. 38119 del 22/07/2015, Ascone, Rv. 264727. Tale principio è stato affermato anche quando la gravità indiziaria concerneva un reato non di vera e propria partecipazione mafiosa ma solo caratterizzato dalla aggravante delle modalità o della finalità mafiosa (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112) mentre deve, altresì, sottolinearsi come gli arresti suddetti si siano sviluppati in situazioni in cui lo iato temporale tra il reato e l'emissione dell'ordinanza cautelare era ben più ampio rispetto a quello che interessa il ricorrente.

Una specifica declinazione interna dell'orientamento suddetto (Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626) propone, poi, una distinzione tra "mafie storiche" e quelle che tali non sono, legando unicamente alle prime la presunzione relativa di pericolosità cautelare alla quale non è necessaria la verifica in punto di attualità del pericolo, potendo essere vinta la presunzione solo dalla prova del distacco dal contesto mafioso.

Il principio di diritto espresso, pur condivisibile, si risolve, in sostanza, nella constatazione di una innegabile caratteristica epifenomenica delle mafie "classiche" o "storiche" che dir si voglia, là dove afferma che, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato previsto dall'art.416-*bis* cod. pen., ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., occorre distinguere tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorte, ed associazioni mafiose non riconducibili alla categoria delle mafie "storiche", per le quali possono rilevare anche la distanza temporale tra la applicazione della misura ed i fatti contestati, nonché elementi che dimostrino la instabilità o temporaneità del vincolo.

Altra e differente tesi, invece, ritiene che, pur in presenza della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, sia comunque esistente un onere motivazionale, che ovviamente si incentra sulla valutazione del requisito dell'attualità, allorché si registri una consistente distanza temporale tra i fatti ed il provvedimento cautelare (Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino e altri, Rv. 270738; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo e altri, Rv. 268727).

Tale opzione, tuttavia, finisce per svuotare di contenuti la presunzione di legge, che il legislatore ha confermato pur dopo l'intervento riformatore della legge n. 47 del 2015, non tenendo conto delle peculiarità di chi agisce commettendo reati in contesti di criminalità organizzata – tanto più evidenti in casi, come quello di specie, in cui sia ipotizzata la stessa partecipazione all'associazione mafiosa – caratterizzati dalla



adesione ad un vero e proprio sistema di vita e dalla stabilità nel tempo del vincolo, nonostante lo scorrere del tempo (ovvero lo stato detentivo).

Convince, altresì, della miglior soluzione offerta dal primo orientamento anche l'analisi della giurisprudenza costituzionale che, sia pure al fine di respingere, per manifesta infondatezza, una censura di illegittimità della presunzione non già di sussistenza delle esigenze cautelari, ma di adeguatezza della sola custodia in carcere, con l'ordinanza n. 136 del 2017 ha affermato la specificità del vincolo associativo mafioso, che *"implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall'altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso"*. In tale citata pronuncia ed in altre precedenti (cfr. sentenza n. 265 del 2010), la Corte costituzionale ha, altresì, ricordato che le caratteristiche del vincolo associativo lo rendono capace di permanere inalterato nonostante le vicende personali dell'associato e di mantenerne viva la pericolosità, affermazioni, queste ultime, certamente in linea con la tesi condivisa dal Collegio circa la sussistenza di una presunzione di pericolosità relativa per il soggetto partecipe dell'associazione mafiosa, vincibile solo con la prova del suo allontanamento definitivo dalla compagine criminale.

Alla luce del quadro giurisprudenziale così delineato deve ribadirsi la correttezza dell'argomentare del Tribunale del Riesame, quanto alla non necessità della valutazione di attualità, sia perché il requisito è implicitamente evincibile dalla non consistente distanza tra il provvedimento cautelare ed i fatti associativi addebitati al ricorrente, sia perché, nel caso di specie, tale requisito rimane ininfluyente nella verifica del pericolo di recidiva nel reato alla base della opzione cautelare, operando la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a maggior ragione perché si verte – nel caso delle cosche di *'ndrangheta* - in ipotesi di mafie sicuramente ricomprese nel novero di quelle "storiche", contrariamente a quanto affermato dal ricorrente con asserzione apodittica e generica e, dunque, inammissibile.

#### **P. Q. M.**


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e .

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. c.p.p.

Così deciso il 14 giugno 2017

Il Consigliere estensore

Matilde Brancaccio



Il Presidente

Maria Vessicelli

